

## **Polizza volontari Inail**

### **Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**

Scheda n. 2 (aggiornata a dicembre 2024)

*Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354*

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie (professionali) e gli infortuni di alcune categorie di soggetti, indicati tassativamente dal medesimo comma 312, tra cui i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Le relative istruzioni operative sono state fornite con la circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15, in parte superata per effetto della soppressione del primo periodo del comma 4-ter dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 operata, con decorrenza 10 novembre 2018, dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Attualmente l'attività volontaria e gratuita dei detenuti e degli internati è prevista soltanto a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi (in precedenza era previsto che *I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato*), infatti il testo in vigore dal 10.11.2018 dell'articolo 21 (*lavoro all'esterno di detenuti e internati*), comma 4-ter, dispone:

*4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale<sup>1</sup> e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.*

L'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre

---

<sup>1</sup> L'articolo 416-bis del Codice penale riguarda le *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*.

1999, n. 468) disciplina l'applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità come pena principale irrogabile dal giudice di pace su richiesta dell'imputato, disponendo al comma 6 che *Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

Il decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, all'articolo 2, comma 3, ha disposto che *Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.*

La disposizione ha quindi esteso ai soggetti in argomento l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail, stante il riferimento alle "malattie professionali" contenuto nel citato comma 3, previste e disciplinate unicamente nell'ambito *del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di esaurimento del Fondo, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 deve essere attuata con oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati nella forma ordinaria, con pagamento del premio dovuto all'Inail.

La base imponibile utile per la determinazione del premio ordinario è la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita, già utilizzata per i detenuti e internati "lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera sia per conto di imprese private"<sup>2</sup>, come indicato nell'ultimo paragrafo della nota Inail del 22 marzo 2004, pubblicata in [www.inail.it](http://www.inail.it) *Istruzioni operative*, che rimane valida soltanto per questa parte.

Quanto alla classificazione da utilizzare per la determinazione del premio ordinario dovuto, nelle tariffe dei premi Inail in vigore dal 1° gennaio 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, a fini di semplificazione, è stata prevista in tutte le gestioni tariffarie un'apposita voce di tariffa con identico tasso medio del 18,28 per mille con declaratoria *Lavori socialmente utili o a fini di utilità sociale, svolti da soggetti beneficiari di forme di sostegno al reddito. Attività svolte da soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.*

Nelle gestioni tariffarie Industria e Artigianato è stata prevista la voce 0650, nelle gestioni tariffarie Terziario e Altre attività è stata prevista la voce 0617.

---

<sup>2</sup> Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 30 giugno 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 agosto 1969, n. 203, recante *Retribuzione convenzionale giornaliera da valere per tutte le categorie dei detenuti e internati, lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di mano d'opera, sia per conto di imprese private, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.*